



ALLEGATO A)

AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ, AI SENSI DELLA D.G.R. 24 MARZO 2015, N. 124 E DELLA D.G.R. 27 FEBBRAIO 2018, N. 130 E DELLA D.G.R. 22 DICEMBRE 2020, N. 1039.

VISTI:

- l'art. 6, co. 2, lett. c) e l'art. 11, della L. 8 novembre 2000, n. 328;
- il D.M. 21 maggio 2001, n. 308;
- l'art. 11 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 41;
- la D.G.R. 23 dicembre 2004, n. 1305 - come modificata da: D.G.R. 24 marzo 2015 n. 126; D.G.R. 9 giugno 2015, n. 274; D.G.R. 27 ottobre 2015, n. 574; D.G.R. 14 aprile 2016, n. 182; D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 54; D.G.R. 27 febbraio 2018, n. 131; D.G.R. 2 marzo 2018, n. 155;
- l'art. 32 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11;
- la D.G.R. 24 marzo 2015, n. 124, come modificata dalla D.G.R. 27 febbraio 2018, n. 130;
- la Delibera ANAC 20 gennaio 2016, n. 32;
- la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario LT/1, di cui all'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019 e della quale Aprilia ha assunto il ruolo di Comune capofila;
- la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 13 del 22.11.2021 recante: *“Approvazione linee guida per l'istituzione del registro delle strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali per le persone con disabilità, ai sensi della D.G.R. Lazio 24 marzo 2015, n. 124 come modificata dalla D.G.R. Lazio 27 febbraio 2018, n. 130”*;
- la Deliberazione di G.C. n. 236 del 14.12.2021 rubricata *“Istituzione del registro delle strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali per le persone con disabilità, ai sensi della D.G.R. Lazio 24 marzo 2015, n. 124 come modificata dalla D.G.R. Lazio 27 febbraio 2018, n. 130”*;
- la determinazione dirigenziale, reg. gen. 8 del 13.01.2022, di approvazione del presente Avviso Pubblico;

LA DIRIGENTE DEL III SETTORE

Al fine di dare avvio alla presentazione delle domande finalizzate all'accreditamento delle strutture socio assistenziali presenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario LT/1 e alla conseguente iscrizione al Registro delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità rende pubblico il presente Avviso;

ART.1

OGGETTO

Oggetto dell'Avviso è acquisire candidature finalizzate all'accreditamento e alla conseguente e successiva costituzione di un Registro di strutture di accoglienza a carattere residenziale e semiresidenziale per disabili adulti, operanti sul territorio distrettuale. Per gestire servizi residenziali e/o semiresidenziali in favore di persone con disabilità in carico ai servizi territoriali competenti, le strutture, ai sensi della vigente normativa in materia, devono essere accreditati. Condizione propedeutica per ottenere l'accreditamento è il possesso del titolo



autorizzativo al funzionamento, rilasciato ai sensi della legge regionale n. 41/2003 e DGR applicative, necessario per l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti privati.

ART. 2

SOGGETTI INTERESSATI

Possono presentare domanda di accreditamento i soggetti gestori di strutture pubbliche e private, residenziali e semiresidenziali, che prestano servizi socio-assistenziali per persone con disabilità, vogliano inserirsi nel sistema pubblico di offerta stipulando contratti/convenzioni con i Comuni del Distretto (Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima), purché già autorizzate dal Comune su cui insiste la struttura e ubicate nel territorio distrettuale. In base alla normativa regionale vigente – artt. 5, 7 e 10 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 41 e Sez. II della D.G.R. 23 dicembre 2004, n. 1305 e ss.mm.ii. - possono accreditarsi ed iscriversi nel Registro le strutture seguenti tipologie di strutture autorizzate:

A) Strutture residenziali per persone con disabilità: hanno la tipologia edilizia della casa di civile abitazione, nel cui contesto sono riservati ad ogni ospite uno spazio personale e spazi comuni per la vita di relazione. Si distinguono in:

1) Case Famiglia: secondo quanto disposto dall'art. 7, co. 1, lett. a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 41, sono strutture di tipo familiare e, per effetto dell'art. 5, co. 3 della stessa legge, hanno una capacità ricettiva fino ad 8 ospiti con disabilità, preferibilmente di sesso diverso. L'accoglienza dell'utente tiene conto della compatibilità delle sue esigenze assistenziali con quelle degli altri conviventi, in considerazione dell'organizzazione e della gestione di tipo familiare della struttura.

2) Comunità Alloggio: in quanto strutture di tipo comunitario, hanno una ricettività massima di 20 adulti con disabilità, di sesso diverso, organizzati in più gruppi, ognuno dei quali al massimo di 10 persone, per i quali non sia possibile il mantenimento nel proprio ambito familiare e sociale, temporaneamente o definitivamente, ovvero per coloro i quali tale permanenza sia contrastante con il proprio progetto di vita, o che scelgano autonomamente tale tipo di residenza. La formazione dei gruppi, come numero e composizione, è funzionale alle esigenze assistenziali di ogni ospite. Ove possibile occorre privilegiare il formarsi di un ambiente misto, femminile e maschile.

3) Programmi per la semi-autonomia: offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e accompagnamento all'autonomia personale e all'inclusione sociale e lavorativa a persone disabili, con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa. Essi sono offerti in appartamenti di civile abitazione, organizzati come nuclei abitativi familiari che accolgono fino ad un massimo di 6 ospiti con bisogni omogenei o compatibili, coinvolti in maniera continua e diretta nella conduzione e nella gestione della vita quotidiana. Le modalità organizzative e gestionali dei programmi sono funzionali ai contenuti dei singoli progetti personalizzati, finalizzati ad accompagnare la persona verso l'autonomia lavorativa e sociale, in modo che possa costruirsi una vita indipendente, nel rispetto delle sue peculiari esigenze e inclinazioni.

B) Strutture semiresidenziali per persone con disabilità: secondo quanto disposto dall'art. 10, co. 1, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 41, le strutture a ciclo semiresidenziale per adulti con disabilità sono strutture caratterizzate da ospitalità di tipo diurno e da un diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza. Tale ospitalità può essere offerta anche da strutture poste all'interno o in collegamento con le strutture a ciclo residenziale a carattere comunitario. La struttura semiresidenziale offre un contesto in grado di favorire la crescita personale dell'utente e consolidare i risultati raggiunti nella riabilitazione sanitaria, grazie alle attività previste, alla partecipazione alla vita del gruppo e alle relazioni con gli



operatori. L'attività, che è organizzata sotto forma di laboratorio ed è svolta in gruppi, ha come finalità l'inclusione sociale del disabile e il sostegno della famiglia nel suo impegno di accudimento e di assistenza, e si caratterizza come valida alternativa all'istituzionalizzazione della persona con disabilità. Ogni intervento programmato nell'ambito del piano personalizzato di assistenza predisposto per ogni utente mira alla soddisfazione dei suoi bisogni di socializzazione e di assistenza riferiti ai diversi tipi di disabilità, attraverso lo sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e affettive residue, e il mantenimento dei livelli di autonomia acquisiti degli ospiti, secondo quanto stabilito nell'ambito della "Classificazione Internazionale della Disabilità, del Funzionamento Umano e della Salute".

Non è consentito agli organismi aderenti ad un Consorzio richiedere a titolo individuale l'iscrizione al Registro qualora il Consorzio vi sia già iscritto oppure abbia precedentemente richiesto l'iscrizione. Non è consentito ad un Consorzio richiedere a titolo individuale l'iscrizione al Registro qualora Organismi aderenti al Consorzio vi siano già iscritti a titolo individuale oppure abbiano precedentemente richiesto l'iscrizione.

La giurisprudenza esclude ogni automatismo nell'estensione del rapporto di accreditamento (anche in caso di successione tra enti), dovendosi sempre accertare i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa vigente. Al momento della presentazione della richiesta di accreditamento, le strutture residenziali e semiresidenziali devono già essere in possesso del provvedimento di autorizzazione al funzionamento, rilasciato dal Comune.

ART. 3

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Oltre alla **autorizzazione** rilasciata dal Comune territorialmente competente in base al possesso dei **requisiti strutturali, organizzativi e funzionali** previsti dalla normativa regionale vigente, ai fini dell'accreditamento i soggetti interessati che intendono presentare domanda per l'iscrizione al Registro devono possedere specifici **requisiti di qualità**, aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal regime autorizzatorio, come previsti dalla D.G.R. 24 marzo 2015, n. 124 come modificata dalla D.G.R. 27 febbraio 2018, n. 130 - di seguito riportati - nonché i requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ex art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

1. REQUISITI DI QUALITÀ DEL PERSONALE

1.1 Responsabile

1.1.1 Oltre al possesso dei requisiti previsti nella Sezione II della D.G.R. 23 dicembre 2004, n. 1305 e ss.mm.ii., il responsabile deve possedere i seguenti requisiti:

- a)** per i laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell'area d'utenza specifica della struttura (adulti con disabilità);
- b)** per i laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, esperienza adeguatamente documentata di almeno 4 anni nell'area d'utenza specifica della struttura (adulti con disabilità);
- c)** per i diplomati di scuola secondaria superiore, esperienza adeguatamente documentata di almeno 6 anni di cui almeno 2 nel ruolo di responsabile nell'area d'utenza specifica della struttura (adulti con disabilità).

L'esperienza deve essere stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio-assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o nel servizio di assistenza domiciliare pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto.



1.1.2 Il responsabile deve impegnarsi a seguire un programma di aggiornamento di almeno 30 ore l'anno nell'area d'utenza specifica della struttura (adulti con disabilità), finalizzato a migliorare il livello qualitativo del servizio erogato con riguardo sia agli aspetti amministrativo-gestionali, sia agli aspetti socio-assistenziali del servizio. Nel programma annuale devono essere definite le tematiche di aggiornamento, le tempistiche e la specificazione degli enti o dei docenti formatori.

1.2 Figure professionali

1.2.1 Oltre al possesso dei requisiti previsti nella Sezione II della D.G.R. 23 dicembre 2004, n. 1305 e ss.mm.ii., per le singole figure professionali dell'operatore socio-sanitario ed equiparati e dell'educatore professionale, si richiede che almeno il 50% delle figure professionali in servizio sia in possesso di ulteriore esperienza, adeguatamente documentata, di almeno 2 anni nell'area d'utenza specifica della struttura (adulti con disabilità). L'esperienza deve essere stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio-assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o in servizi di assistenza domiciliare pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto.

1.2.2 Il responsabile deve impegnarsi a far seguire un programma di aggiornamento di almeno 30 ore l'anno nell'area d'utenza specifica della struttura (minori, adulti con disabilità, anziani, persone con disagio sociale, donne in difficoltà), finalizzato a migliorare il livello qualitativo del servizio erogato, a favorire l'approccio all'integrazione interprofessionale e, per le strutture che ne necessitano, ad approfondire il particolare aspetto dell'integrazione socio-sanitaria. Il responsabile redige i programmi con la previsione delle tematiche di aggiornamento, con specifico riferimento alle diverse figure professionali, le tempistiche e la specificazione degli enti o dei docenti formatori, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro in riferimento alla formazione continua.

2. REQUISITI DI QUALITÀ ORGANIZZATIVO-GESTIONALI

2.1 Qualità della struttura

Possesso, da parte del soggetto gestore di case famiglia, comunità alloggio e strutture semiresidenziali, del codice etico ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

2.2 Qualità del lavoro

2.2.1 Organizzazione del lavoro impostata sul lavoro in équipe, con riunioni periodiche di confronto e verifica; il responsabile programma riunioni con frequenza almeno mensile con tutta l'équipe per la verifica dell'applicazione dei piani personalizzati di assistenza, per il monitoraggio del clima lavorativo e del rapporto tra gli operatori, favorendo il confronto e lo scambio di idee sulla base delle reciproche esperienze. Gli incontri sono finalizzati altresì alla creazione di una rete di conoscenze condivise che sia di arricchimento per il gruppo degli operatori.

2.2.2 Predisposizione di condizioni lavorative volte a contrastare l'instabilità del rapporto di lavoro e il turnover degli operatori, con particolare cura e attenzione all'aspetto motivazionale.

2.2.3 Il personale in servizio deve risultare titolare per almeno il 50% di contratti di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

2.3 Partecipazione degli ospiti

2.3.1 Ridefinizione della carta dei servizi, con particolare riguardo alle regole della vita comunitaria, alle attività e alle iniziative di cui al punto 2.4. (Benessere degli ospiti).

2.3.2 Predisposizione di modalità e procedure, anche attraverso riunioni periodiche, per consentire agli ospiti e alle loro famiglie di inoltrare al gestore suggerimenti e proposte al fine di migliorare la qualità delle attività e delle prestazioni, nonché eventuali reclami. La procedura



deve essere adeguatamente pubblicizzata tra gli ospiti e il gestore è tenuto ad adottare misure idonee al fine di tradurre i reclami in azioni correttive e di miglioramento.

2.3.3 Disponibilità per gli ospiti di una bacheca dedicata o di altri strumenti idonei a consentire loro di comunicare su temi di comune interesse.

2.4 Benessere degli ospiti

2.4.1 Igiene personale e degli ambienti

a) Nelle strutture a ciclo residenziale:

1. doccia almeno 2 volte alla settimana (e comunque secondo necessità) e taglio di capelli almeno bimestrale, nonché interventi specifici secondo le esigenze personali (manicure, podologo, ecc.);

2. pulizia quotidiana delle stanze, dei bagni e degli ambienti comuni;

3. cambio degli asciugamani almeno 2 volte a settimana e delle lenzuola almeno settimanale (e comunque secondo necessità).

b) Nelle strutture a ciclo semiresidenziale: pulizia quotidiana dei bagni e degli ambienti comuni.

2.4.2 Benessere fisico, psichico e relazionale

a) Le strutture, ove sussistano specifiche esigenze degli ospiti riguardanti il regime alimentare, emergenti dai singoli piani personalizzati, devono avvalersi della collaborazione di idonee figure professionali (dietologo, dietista, nutrizionista). Tale collaborazione deve essere effettuata in raccordo con il genitore in caso di mamme con figli.

b) Attività fisica quotidiana, per almeno 30 minuti al dì, compatibilmente con l'età e le condizioni fisiche dell'ospite (ad esempio ginnastica dolce, passeggiate, ecc.).

c) Attività quotidiana di almeno 1 ora (in loco) di animazione e ludico-ricreativa, di socializzazione e formativo-culturale. Nelle case famiglia e nelle comunità alloggio la struttura mette a disposizione degli ospiti strumenti informativi, informatici e cartacei (almeno 1 postazione internet e 2 o 3 quotidiani).

d) Almeno 2 uscite al mese, a carattere ricreativo-culturale (cinema, teatro, musei, mostre, monumenti, parchi, ecc.) e per fini di socializzazione (frequentazioni di associazioni, di circoli, ecc.) compatibilmente con l'età e le condizioni psicofisiche degli ospiti. Il trasporto e gli eventuali oneri sono a carico della struttura.

e) Facilitazione dei rapporti con familiari e amici (visite e, ove possibile, rientri in famiglia, ecc.). Nella carta dei servizi deve essere indicata la fascia oraria di entrata e di uscita per le visite stabilita nella massima flessibilità compatibilmente allo svolgimento del servizio.

3. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

3.1 Relazione annuale del responsabile sull'attività svolta

Il responsabile presenta annualmente all'Ufficio di Piano una relazione in cui:

a) dichiara il permanere di tutti i requisiti previsti per l'accreditamento;

b) illustra con adeguato livello di dettaglio l'attività svolta nel corso dell'anno, con particolare riguardo ai punti 1.1.2, 1.2.2, 2.2, 2.3 e 2.4.

3.2 Relazione annuale degli ospiti

In tutte le strutture gli ospiti (la generalità degli ospiti per strutture di tipo familiare o una loro rappresentanza per le strutture con ricettività superiore) compilano un questionario di gradimento con specificazione del grado di soddisfazione, sulla base di format predisposti



dall'Ufficio di Piano. La relazione è acquisita in busta chiusa dall'assistente sociale nell'espletamento dell'attività di valutazione di cui al punto 3.3.

Nel caso di ospiti con ridotte capacità cognitive che non consentano l'espressione di valutazione la relazione è effettuata dal familiare o dal tutore che ne ha cura.

3.3 Valutazione da parte dei servizi sociali territoriali

3.3.1 I servizi territoriali, oltre a verificare il perdurare dei requisiti di accreditamento, almeno una volta l'anno effettuano una valutazione sulla qualità del servizio erogato sulla base:

- a) della relazione del gestore di cui al punto 3.1;
- b) della relazione degli ospiti di cui al punto 3.2;
- c) delle visite ispettive effettuate in occasione dell'attività di controllo e vigilanza prevista dalla vigente normativa.

3.3.2 Per le strutture a gestione pubblica la verifica è effettuata da uffici diversi da quelli che curano la gestione delle strutture.

ART. 4

REDAZIONE DELLA DOMANDA

1 - I soggetti interessati che intendono presentare istanza di iscrizione al Registro delle strutture accreditate devono presentare domanda di partecipazione redatta secondo il facsimile (**Allegato B**) al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore (in tal caso deve essere allegata la relativa procura).

2 - Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia di un valido documento d'identità del dichiarante;
- copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente;
- dichiarazione del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (**Allegato C**);
- documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. 24 marzo 2015, n. 124 come modificata dalla D.G.R. 27 febbraio 2018, n. 130. In particolare:
 - dichiarazione curriculare sottoscritta del responsabile della struttura (**Modello 1**);
 - dichiarazione curriculare di ogni operatore, sottoscritta e corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante (**Modello 2**);
 - atto di impegno del responsabile della struttura alla partecipazione al programma annuale di formazione e aggiornamento nell'area di utenza specifica della struttura (**Modello 3**);
 - atto di impegno del responsabile a far seguire un programma di formazione e aggiornamento, al personale interno alla struttura, diversificato per tipologie professionali (**Modello 4**);
 - elenco del personale operante nella struttura (**Modello 5**);
 - descrizione dell'organizzazione del lavoro (**Modello 6**);
 - codice etico conforme a quanto previsto dal D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
 - carta dei servizi, nella quale sono riferite le informazioni che documentano la coerenza con i criteri della D.G.R. 24 marzo 2015, n. 124. e ss.mm.ii: al paragrafo 2.3. Partecipazione degli ospiti, nr. 2.3.1, 2.3.2; 2.3.3; al paragrafo 2.4. Benessere degli ospiti n. 2.4.1 punto a) e punto b); al paragrafo 2.4.2 Benessere fisico, psichico e relazionale (limitatamente ai punti a) b) c) e) f).



Al fine di favorire la corretta formazione degli atti sono allegati al presente Avviso i seguenti documenti di orientamento:

- indicazioni sommarie per la redazione del codice etico (per gli organismi che ne sono sprovvisti);
- schema quadro della carta dei servizi, quest'ultima non dovrà necessariamente riprodurre lo schema proposto, ma deve in ogni caso contenere le voci di cui sopra.

Inoltre non saranno incluse nel registro le strutture che hanno reso informazioni false e qualora già inserite verranno successivamente cancellate. **L'ordine d'iscrizione delle domande accolte avverrà secondo la data e il numero progressivo del protocollo di arrivo.**

ART. 5

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione al Registro, corredata dei documenti richiesti, dovrà essere redatta secondo il modello allegato e indicare nell'oggetto:

“AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ”, dovrà essere inviata, mediante PEC all'indirizzo servizisociali@pec.comune.aprilia.lt.it

ART. 6

VERIFICA DELLE DOMANDE

Le richieste pervenute verranno valutate da apposita Commissione nominata dalla Dirigente del Settore III – Istruzione, cultura e sociale del Comune di Aprilia capofila del Distretto LT1. La Commissione si riunirà la prima volta dopo 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso e successivamente con cadenza trimestrale, e verificherà la regolarità delle domande pervenute stabilendo l'ammissibilità, l'esistenza dei requisiti soggettivi, degli standards quanti-qualitativi e dei requisiti oggettivi richiesti per la regolare iscrizione nel Registro delle strutture accreditate. L'Ufficio di Piano procederà, con cadenza semestrale, all'aggiornamento del Registro con le eventuali modifiche e/o integrazioni.

La Commissione potrà richiedere chiarimenti e integrazione della documentazione prodotta, al fine della valutazione delle domande il cui esito verrà regolarmente comunicato.

Periodicamente sarà comunque possibile, oltre la verifica del permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione, anche verificare l'idoneità dei requisiti di accreditamento di cui al presente avviso, ed eventualmente modificare quanto attualmente richiesto per adeguarsi alle normative vigenti.

L'Ufficio di Piano potrà richiedere copia della documentazione dichiarata dal responsabile della struttura ed effettuare visite ispettive tramite suoi delegati.

Le strutture valutate e approvate con determinazione del Dirigente del Settore III – Istruzione, cultura e sociale del Comune di Aprilia, si considerano inserite nel Registro.

L'iscrizione nel Registro non comporterà alcun diritto per il soggetto qualificato a stipulare contratti/convenzioni con il Comune. Nulla potrà, quindi, pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire al Comune.

ART. 8

DEBITO INFORMATIVO



I soggetti gestori si impegnano a mantenere i requisiti generali, strutturali, organizzativi e di qualità dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di accreditamento e a comunicare ogni variazione che possa compromettere il mantenimento dei requisiti di accreditamento.

In particolare, l'Ente gestore dovrà dare tempestiva e formale comunicazione in caso di:

1. modifica della persona del legale rappresentante del soggetto gestore;
2. cessazione dell'attività, con indicazione della data di effettiva cessazione;
3. ogni altra condizione che modifichi i termini dell'accREDITAMENTO.

ART. 9

IMPEGNI DELLE STRUTTURE

Il Registro delle strutture accreditate è un elenco aperto, potrà essere integrato e accogliere nel tempo le richieste degli organismi interessati. È una procedura non competitiva e consente l'inclusione delle strutture in possesso dei requisiti richiesti a norma di legge.

Il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità e al venir meno delle condizioni previste dalla vigente normativa l'accREDITAMENTO è sospeso o revocato. Nel rispetto della competenza territoriale dell'iscrizione e della gestione del Registro delle strutture accreditate, **non si accoglieranno istanze di strutture collocate fuori dal territorio del Distretto socio-sanitario Lt1.**

I soggetti iscritti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che comporti la perdita dei requisiti previsti dalle norme di legge che regolano la materia de qua e del presente avviso. In tal caso si procederà alla cancellazione immediata dal Registro.

Si procederà alla cancellazione immediata anche nel caso in cui si accerti d'ufficio la perdita dei suddetti requisiti. In caso di assenza dei requisiti necessari all'accREDITAMENTO e/o gravi carenze nella documentazione presentata, non si potrà procedere all'iscrizione al Registro. A fronte di un diniego di accREDITAMENTO e di iscrizione al Registro da parte dell'Amministrazione, potrà essere, comunque, presentata, una nuova istanza, una volta sanate le criticità evidenziate.

Le strutture accreditate si impegnano a rispettare le indicazioni contenute nel presente Avviso Pubblico e a collaborare con i servizi sociali dei Comuni territorialmente competenti del Distretto socio-sanitario LT/1, in tutte le fasi del processo di accoglienza, con i tempi e le modalità indicati nei documenti.

Nell'esercizio dei propri compiti di controllo e vigilanza, si procederà a cancellare dal registro altresì le strutture per le quali dovesse essere riconosciuta una causa di esclusione dalla contrattazione con la pubblica amministrazione; di strutture abbiano abbandonato il servizio già conferito o non abbiano assolto con puntualità e diligenza il servizio loro affidato e comunque non abbiano ottemperato alle prescrizioni della D.G.R. 24 marzo 2015, n. 124 come modificata dalla D.G.R. 27 febbraio 2018, n. 130.

La revoca dell'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Aprilia, in qualità di Comune capofila del Distretto LT1, comporta automaticamente la revoca dell'accREDITAMENTO e la cancellazione dal Registro.

ART. 10

TRATTAMENTO DATI

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.



Il presente avviso viene pubblicato integralmente all'albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Aprilia e dei Comuni del Distretto.

La Dirigente
f.to dott. ssa Teresa Marino

Copia analogica sottoscritta con firme a mezzo stampa, predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).